

DECISIONE (UE) 2022/2103 DEL CONSIGLIO**del 13 ottobre 2022****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo all'eliminazione della categoria dell'olio d'oliva vergine corrente dall'allegato B dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell'Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio ⁽¹⁾, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso.
- (2) L'accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, spetta al consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») adottare decisioni che modifichino l'accordo.
- (4) Nella 116ª sessione, che si terrà tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2022, o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare una decisione relativa all'eliminazione della categoria «olio d'oliva vergine corrente» dall'allegato B dell'accordo.
- (5) La decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché la decisione da adottare avrà effetti giuridici per l'Unione.
- (6) Poiché la categoria «olio d'oliva vergine corrente» non compare nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, risulta opportuno sostenere la decisione del Consiglio dei membri.
- (7) La posizione che figura nella presente decisione dovrebbe essere adottata a nome dell'Unione in occasione della 116ª sessione del Consiglio dei membri o nel quadro di una procedura per l'adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo. La procedura per l'adozione mediante scambio di lettere dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri del novembre 2022,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

